



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0018814/I Data: 24/10/2016 13:57  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Misure per l’accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” Reg. Gen. 359**

Ad iniziativa del consigliere Stefano Graziano  
Depositato in data 19 ottobre 2016

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

24 OTT. 2016

**IL PRESIDENTE**





Consiglio Regionale  
della Campania

19/10/2016  
DIRETTORE DI FATTI  
Quirino

Al Presidente del Consiglio Regionale  
della Campania  
On. Rosa D'Amelio

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0018476/I Data: 19/10/2016 08:41  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge a firma del Consigliere Stefano Graziano avente oggetto "Misure per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale".

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti .

17/10/16

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 359

Il Consigliere  
Stefano Graziano

17/10/16  
Rosa D'Amelio



Consiglio Regionale  
della Campania

**Proposta di Legge**

**“Misure per l’accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”.**

**Ad iniziativa del Consigliere regionale Stefano Graziano**

17/10/16

STEFANO GRAZIANO  
CONSIGLIERE REGIONALE



Consiglio Regionale  
della Campania

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La crisi economica globale, che da alcuni anni riverbera i suoi effetti anche sul nostro paese, facendo aumentare il numero di famiglie che vive in condizioni di disagio economico. Secondo il rapporto dell'Istat, pubblicato il 15 luglio del 2016, in Italia ci sono 4,5 milioni di poveri con percentuali in aumento tra giovani e bambini. L'Istat ricorda che fra gli italiani con meno di 35 anni dieci su cento vivono sotto la soglia di povertà assoluta mentre se si scende fra i ragazzi sotto i 18 anni si sale a undici su cento mentre la percentuale è decisamente più bassa tra gli over 65, mentre diventa preoccupante l'esclusione degli over 50 ancora abili al lavoro ma fuori dalle nuove dinamiche professionali.

Le condizioni di vita evidenziate dall'Istituto nazionale di statistica fotografano, però, un paese a due velocità. Le famiglie del Mezzogiorno vivono con un reddito che è la metà rispetto al Nord. Al Sud le famiglie in povertà relativa sono il doppio della media nazionale, mentre quelle in povertà assoluta sono l'8,6% (circa la metà nel Centro e nel Nord).

Non è esente da questi dati la nostra regione dove l'ammontare di persone che vive in famiglie in difficoltà economica supera il milione (il 18,7% della popolazione residente nel 2014). Ciò significa che, un cittadino su sei è povero. Il governo regionale ha già messo in campo una serie di misure per sostenere i giovani, rilanciare gli investimenti e dare quindi possibilità concrete di occupazione ai tanti campani disoccupati. Quel che manca, ad oggi, sono misure che permettano di tamponare emergenze economiche temporanee e improvvise. Da qui la proposta di legge di istituire un microcredito sociale che permetta alle famiglie in difficoltà di affrontare spese impreviste, le quali senza sostegno, finirebbero con il far crescere i debiti della famiglia compromettendone ancor di più la sopravvivenza.

La legge, inoltre, vuole contribuire a rinsaldare i legami di solidarietà sul territorio spingendo alla collaborazione tra istituzioni e cittadini. Si prevede quindi l'istituzione di banche del tempo, di progetti volti alla distribuzione di eccedenze alimentari e/o al reinserimento lavorativo di persone che si trovano in condizioni di esclusione sociale.

## RELAZIONE FINANZIARIA

Le risorse per le misure previste nella presente legge saranno garantite con la legge di bilancio regionale 2017.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 359



Consiglio Regionale  
della Campania

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione Campania intende promuovere azioni di solidarietà e un piano di lotta alla povertà per favorire l'inclusione sociale con l'obiettivo di attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie; sostenere coloro che si trovano in condizioni di disagio economico temporaneo; favorire la solidarietà e la collaborazione tra cittadini e istituzioni.
2. Il piano di cui al comma 1 si sviluppa attraverso iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale quali microcredito sociale e prestito sociale d'onore.
3. La Regione, per la realizzazione del piano di cui al comma 1, promuove modelli di solidarietà attraverso accordi tra gli enti e i soggetti privati che operano in ambito sociale.
4. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea degli interventi, alla gestione delle risorse di cui alla presente legge provvede la Regione.

#### Art. 2 *(Limiti di accesso al credito sociale)*

1. Possono accedere al credito sociale tutti i cittadini campani in linea con i requisiti fissati dalla presente legge. A tali soggetti non è preclusa la possibilità di accedere nuovamente al credito una volta estinto il precedente finanziamento.
2. Non possono ottenere i finanziamenti del credito sociale:



Consiglio Regionale  
della Campania

- a) i cittadini che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento;
- b) i cittadini che, nell'arco degli ultimi tre anni, risultino condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona o contro il patrimonio.

Art. 3  
*(Divieto di cumulo)*

1. E' fatto divieto di accedere ai finanziamenti del credito sociale a soggetti dello stesso nucleo anagrafico. I finanziamenti non sono cumulabili tra loro o con altre agevolazioni previste dalla Regione Campania.

**TITOLO II**

**MICROCREDITO SOCIALE**

Art. 4  
*(Iniziative di microcredito sociale)*

1. La Regione Campania demanda l'attuazione delle misure previste all'articolo 1 comma 2 della presente legge ad un soggetto gestore autonomo, operante senza scopo di lucro da individuare attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione indice un bando per individuare il soggetto gestore di cui al comma 1 ed istituisce a tal proposito una commissione di valutazione nominandone i componenti.
3. Il soggetto gestore attua le misure del microcredito sociale attraverso fondi statali ed europei, trasferimenti regionali, ulteriori risorse pubbliche e private e rientri derivanti dalle restituzioni dei soggetti beneficiari.
4. La Regione Campania stipula con il soggetto gestore apposita convenzione gratuita, triennale, rinnovabile, approvata con delibera della Giunta regionale.
5. Il soggetto gestore dovrà convenzionarsi con un istituto di credito operante sul territorio regionale.
6. Il soggetto gestore dovrà inoltre monitorare i programmi di intervento di cui all'articolo 6, comma 3; gestire l'elenco dei volontari specializzati di cui all'articolo 7; trasmettere alla Regione Campania i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione annuale sulla gestione delle risorse trasferite, recuperate e sulle attività realizzate.



Consiglio Regionale  
della Campania

Art. 5  
*(Caratteristiche del microcredito sociale)*

1. Il microcredito sociale è un finanziamento, nella forma di credito in conto corrente, concesso a cittadini in condizioni di forte disagio economico.

2. Il microcredito sociale risponde ad esigenze legate all'improvvisa mancanza di liquidità per affrontare fabbisogni di primaria necessità.

3. In particolare, le spese ammissibili per accedere al microcredito sociale consistono in:

a) depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa;

b) spese per i canoni di locazione e spese condominiali;

c) spese, anche rateizzabili, per traslochi dovuti a ingiunzioni di sfratto per morosità, consumi di acqua, gas e energia;

d) spese straordinarie legate ad eventi particolari, quali nascite, malattie, funerali;

e) spese per l'acquisto e la manutenzione di mobilio o elettrodomestici indispensabili al richiedente e ai familiari con lui conviventi;

f) spese per interventi straordinari e urgenti di manutenzione dell'abitazione principale;

g) versamento di contributi per l'ottenimento delle pensioni;

h) spese per generi di prima necessità, nei limiti indicati con deliberazione della Giunta regionale.

i) spese scolastiche in presenza di figli che frequentano la scuola dell'obbligo.

4. La Giunta regionale, con una delibera ad hoc, può definire le ulteriori categorie di spesa ammissibili nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Gli importi del microcredito sociale sono compresi tra un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 3.000. Gli importi possono essere periodicamente rivalutati dalla giunta regionale con una delibera.

6. L'accesso al microcredito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria e consente di usufruire di forme di restituzione agevolate.



Consiglio Regionale  
della Campania

## Art. 6 (Beneficiari)

1. Beneficiano del microcredito sociale i cittadini campani, che non possono accedere al credito ordinario ma siano meritevoli di fiducia e in possesso di qualità tali da consentire il superamento della situazione di bisogno temporaneo, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni di età;
  - b) essere residenti in Campania da almeno due anni;
  - c) avere la cittadinanza italiana;
  - d) possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) tale da consentire la restituzione del finanziamento.
2. La Giunta regionale, con una delibera ad hoc, può prevedere ulteriori criteri di valutazione per l'individuazione dei soggetti beneficiari.
3. Al fine di accedere al microcredito sociale, i soggetti interessati concordano e sottoscrivono un programma di valutazione finanziaria, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali e dei volontari specializzati di cui all'articolo 7, nel quale si evidenzino le modalità con cui si intende superare il momento di crisi.

## Art. 7 (Volontari specializzati)

1. Il soggetto gestore istituisce un elenco dei volontari specializzati che, a titolo gratuito, si occupano di verificare la presenza dei requisiti di ammissione al finanziamento dei richiedenti e con loro concordano e predispongono la sostenibilità e l'efficacia dello stesso.
2. I volontari iscritti all'elenco di cui al comma 1:
  - a) assistono, laddove richiesto, i richiedenti nella compilazione delle domande;
  - b) controllano la documentazione presentata dal beneficiario che attesti l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella richiesta di finanziamento;
  - c) offrono sostegno ai richiedenti per migliorare la gestione del bilancio familiare e vigilano sul regolare rimborso del finanziamento.



Consiglio Regionale  
della Campania

3. La Giunta regionale, con una delibera ad hoc, stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e gli obblighi di formazione dei volontari iscritti.
4. E' fatto obbligo al soggetto gestore di formare, con fondi propri, le persone iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e il monitoraggio costante del loro operato.

### Art. 8 *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di microcredito sociale sono presentate al soggetto gestore, che provvede a trasmetterle all'istituto di credito convenzionato, e sono corredate della seguente documentazione:

- a) programma di intervento di cui all'articolo 6, comma 3;
- b) autocertificazione sulla composizione del nucleo anagrafico;
- c) dichiarazione, estesa a tutti i componenti del nucleo familiare, di non percepire altri finanziamenti di cui alla presente legge o altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative;
- d) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità che attesti il possesso di un ISEE compreso nei limiti minimi e massimi stabiliti con una delibera della Giunta regionale.

2. I soggetti richiedenti possono verificare preventivamente il possesso dei requisiti di accesso al microcredito sociale presso i servizi sociali territoriali o agli sportelli sociali dislocati sul territorio campano. Il soggetto gestore, inoltre, organizza incontri tra i richiedenti e i volontari specializzati di cui all'articolo 7.

### Art. 9 *(Istruttoria)*

1. L'istituto di credito convenzionato svolge l'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; comunica gli esiti al richiedente e attiva le procedure di assegnazione del finanziamento in caso di accoglimento. Nei casi di criticità, invece, l'istituto di credito restituirà domanda e relativa documentazione al soggetto gestore il quale in accordo con il dirigente regionale competente esprimerà parere vincolante sull'ammissibilità del finanziamento.

2. L'istituto di credito elaborerà un report trimestrale sulle domande ammesse ai finanziamenti. Sarà cura dello stesso inserire all'interno del report anche il monitoraggio dei relativi rimborsi.



Consiglio Regionale  
della Campania

3. Le richieste di finanziamento saranno istruite in ordine cronologico e nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo del soggetto gestore.

#### Art. 10 (Erogazione)

1. Entro dieci giorni dall'accettazione della domanda di finanziamento, l'istituto di credito eroga ai beneficiari la somma finanziata secondo il piano stabilito in sede di contratto con il diretto interessato.

2. Completata l'erogazione del finanziamento, i soggetti beneficiari, entro trenta giorni, sono tenuti a presentare al soggetto gestore la documentazione che attesta il pagamento delle spese elencati nella domanda di finanziamento.

#### Art. 11 (Restituzione)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione del finanziamento all'istituto di credito entro il termine massimo di tre anni.

2. I finanziamenti sono restituiti mediante rate posticipate alle quali è applicato un tasso d'interesse agevolato, differenziato in base alla durata e all'importo del finanziamento, stabilito dalla Giunta regionale con una delibera.

3. Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze di pagamento del finanziamento, l'istituto di credito informa il soggetto gestore che si attiva per valutare le modalità di intervento. Laddove non sia possibile la restituzione del finanziamento, per ragioni motivate e documentate, il soggetto gestore, sentito il dirigente della struttura competente, dispone differenti modalità di restituzione o, in subordine, propone il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato, ponendolo a carico del fondo dell'ente gestore.

### TITOLO III PRESTITO SPECIALE D'ONORE

#### Art. 12 (Prestito speciale d'onore)

1. La Regione Campania conce prestiti speciali d'onore per la salvaguardia e il sostegno delle famiglie che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica.

2. Il prestito sociale d'onore risponde ad esigenze di straordinarietà, immediatezza, temporaneità ed essenzialità, al fine di consentire il superamento di condizioni di assoluta emergenza.



Consiglio Regionale  
della Campania

### Art. 13

#### *(Caratteristiche del prestito speciale d'onore)*

1. Il prestito speciale d'onore consiste in un finanziamento, esente da spese di istruttoria, di importo compreso tra un minimo di euro 1.500 e un massimo di euro 4.000. Tali importi possono essere periodicamente rivalutati dalla Giunta regionale con propria delibera.
2. Il prestito speciale d'onore viene rimborsato attraverso la disponibilità da parte del beneficiario o, per giustificati motivi, di un suo parente di primo grado o comunque incluso nello stato di famiglia, di parte del suo tempo libero in servizi sociali o ambientali.
3. Il prestito speciale d'onore può essere impiegato per le spese di cui all'articolo 5, comma 3. La Giunta regionale, con propria delibera, può definire ulteriori categorie di spesa ammissibili nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

### Art. 14

#### *(Beneficiari)*

1. Possono essere ammessi al prestito speciale d'onore i soggetti che si trovino in condizioni temporanee di grave disagio economico e sociale, dovute a problematiche individuali, familiari, lavorative o abitative, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) aver raggiunto la maggiore età;
  - b) essere residenti in Campania da almeno due anni;
  - c) essere cittadini italiani;
  - d) possedere un ISEE compreso nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale con propria delibera.
2. La Giunta regionale può definire con una delibera ulteriori criteri per l'individuazione dei beneficiari del prestito sociale d'onore.
3. Per accedere al prestito speciale d'onore, i richiedenti devono elaborare con la struttura competente un progetto, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali, relativo alla restituzione in ore di attività presso uno degli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 15. In detto progetto devono essere evidenziate le modalità con cui il prestito speciale contribuisce a superare il momento di difficoltà e gli ulteriori interventi e strumenti di supporto da attivare.
4. I beneficiari del prestito speciale d'onore presentano alla struttura competente, individuata dalla Giunta regionale con propria delibera, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese per le quali è stato concesso il prestito sociale.



Consiglio Regionale  
della Campania

### Art. 15

#### *(Elenco degli enti di accoglienza per i progetti di prestito sociale d'onore)*

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli enti disponibili a sostenere i progetti di cui all'articolo 14, comma 3.

2. A detto elenco possono iscriversi:

a) gli enti pubblici della Regione Campania che hanno interesse a gestire la restituzione direttamente o indirettamente tramite società cooperative sociali di tipo B e C con le quali siglare apposita convenzione ove sia loro riconosciuto un rimborso delle spese per la realizzazione dei progetti;

b) le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.

c) associazioni, enti, fondazioni, e società cooperative senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri e le modalità, anche di natura procedimentale, relative all'attuazione del comma 2.

4. Gli enti iscritti all'elenco di cui al comma 1 devono:

a) impiegare, in collaborazione con gli operatori dell'ente, i beneficiari del prestito speciale d'onore nelle attività concordate nei progetti di restituzione, valorizzandone competenze e capacità;

b) Comunicare il numero di posti disponibili per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera a;

c) Comunicare alla struttura competente le attività e il calendario concordati con il beneficiario di ciascun progetto di restituzione e nominare un supervisore al quale compete la sorveglianza su dette attività;

d) redigere un registro nel quale indicare le presenze giornaliere dei beneficiari nonché le eventuali criticità relative allo svolgimento del progetto;

e) A conclusione di ciascun progetto va presentata una relazione conclusiva alla struttura competente;

f) Al beneficiario del prestito speciale d'onore devono esser garantiti tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività del progetto nonché la stipula di una idonea polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile;

5. La struttura competente revisiona l'elenco annualmente, verificando il regolare svolgimento, da parte di ogni ente iscritto, delle attività indicate al comma 4. In caso di valutazione negativa l'ente sarà cancellato dall'elenco e i progetti di restituzione trasferiti ad altro ente.



Consiglio Regionale  
della Campania

### Art. 16

#### *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per la concessione del prestito speciale d'onore devono essere presentate alla struttura competente corredate della seguente documentazione:

a) progetto di restituzione di cui all'articolo 14, comma 3, controfirmato dal richiedente e dall'ente disponibile a sostenere il progetto stesso;

b) preventivi delle spese per le quali si chiede il prestito;

c) autocertificazione sulla composizione del nucleo anagrafico;

d) dichiarazione, estesa a tutti i componenti del nucleo familiare, di non percepire altri finanziamenti di cui alla presente legge o altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative;

e) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità che attesti il possesso di un ISEE compreso nei limiti minimi e massimi stabiliti con una delibera della Giunta regionale.

2. I requisiti per l'accesso al prestito speciale d'onore possono essere, preventivamente alla presentazione della domanda, verificati presso i servizi sociali territoriali o agli sportelli sociali dislocati sul territorio regionale.

### Art. 17

#### *(Procedure di valutazione del prestito sociale d'onore)*

1. Le domande per la concessione del prestito speciale d'onore sono sottoposte alla valutazione di apposita commissione nominata dalla Giunta regionale con propria delibera.

2. La commissione, previa valutazione tecnica, esprime un parere obbligatorio e vincolante sulle domande di concessione dei prestiti speciali d'onore.

3. La commissione si riunisce almeno una volta al mese. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

### Art. 18

#### *(Istruttoria)*

1. La struttura competente svolge la relativa istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, richiedendo eventuale ulteriore documentazione.

2. Le domande devono essere discusse nella prima riunione utile della commissione di cui al comma 1 dell'articolo 17. L'accoglimento della richiesta va comunicato alla struttura competente che informa i singoli richiedenti.



Consiglio Regionale  
della Campania

3. La struttura competente presenta, ogni trimestre, alla commissione di cui all'articolo 17, un report con i dati essenziali relativi ai progetti di restituzione dei prestiti sociale d'onore ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio degli stessi.

4. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

#### Art. 19 (Erogazione)

1. I prestiti speciali d'onore sono erogati dalla struttura competente, in una o più soluzioni, secondo quanto stabilito nel progetto di restituzione sottoscritto dal beneficiario.

#### Art. 20 (Restituzione)

1. Il prestito speciale d'onore può essere restituito in attività di valenza sociale e ambientale in un arco di tempo non superiore ai due anni. Nel caso in cui il calendario concordato non dovesse venire rispettato la struttura competente e il beneficiario concorderanno nuove modalità di restituzione.

### TITOLO IV INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

#### Art. 21 (Caratteristiche delle iniziative)

1. Nell'ambito del piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, sono inserite iniziative di solidarietà sociale, gestite direttamente dai soggetti promotori, pubblici e privati, con sede operativa nel territorio regionale, rivolte a soggetti e nuclei familiari residenti in Campania che si trovino in situazione di disagio socio-economico o di esclusione sociale.

2. Le iniziative di solidarietà sociale possono prevedere:

a) la costituzione di banche del tempo;

b) la redistribuzione delle eccedenze alimentari e di altre tipologie di beni, attraverso la collaborazione in rete dei soggetti interessati, pubblici e privati, del territorio;

c) la partecipazione diretta di persone che versano in situazione di disagio socio-economico ad attività a rilevanza sociale, culturale o ambientale, al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo e sviluppare e mantenere capacità e competenze acquisite.

#### Art. 22 (Gruppo di coordinamento e monitoraggio delle iniziative di solidarietà sociale)

1. Al fine di realizzare e monitorare le attività previste nell'articolo 21 è istituito il 'Gruppo di coordinamento e monitoraggio delle iniziative di solidarietà sociale', di seguito denominato Gruppo di coordinamento.



Consiglio Regionale  
della Campania

2. Il Gruppo di coordinamento è composto:

- a) dal dirigente della struttura competente o suo delegato, con funzione di coordinamento;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica o suo delegato;
- c) dall'assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato;
- d) da un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale della Regione Campania;
- e) da due rappresentanti del Forum del Terzo settore;

3. Il Gruppo di coordinamento, in collaborazione con i promotori delle iniziative di cui al presente capo, svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) promuove la ricerca di risorse per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 21;
- c) supporta l'azione di monitoraggio e valutazione sulle iniziative attivate;
- d) Relaziona annualmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti sulle attività realizzate.

4. La partecipazione ai lavori del Gruppo di coordinamento è gratuita.

5. Il Gruppo di coordinamento si riunisce almeno una volta ogni bimestre e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni altra modalità di funzionamento del Gruppo di coordinamento è stabilita dal regolamento interno, da adottare all'atto di insediamento del Gruppo stesso.

6. I soggetti promotori dei progetti di solidarietà possono essere auditi dal Gruppo di Coordinamento che ha l'obbligo di convocare una seduta entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 23 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017.